SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 luglio 2008.

Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalità da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-*sexies* comma 2, con decreto ministeriale 28 novembre 2005, come modificato con successivo decreto ministeriale 27 giugno 2007, il Ministro dell'interno ha provveduto a:

stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;

assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto.

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto che in fase applicativa del citato decreto ministeriale 27 giugno 2007 è emersa la necessità di procedere a modifiche inerenti, in particolare, la durata degli interventi l'assegnazione dei punteggi, la formulazione dei criteri di ripartizione delle risorse nonché l'utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo;

Rilevato altresì che, aderendo a criteri di logica sistemica, si è proceduto alla revisione ed all'aggiornamento dei quattro allegati: «*A*» concernente le «Linee guida»; «*B*» concernente il «Modello di domanda» comprensivo del Piano finanziario preventivo; «*B1*» recante lo schema descrittivo delle strutture di accoglienza; nonché «*C*» relativo alle «Modalità di dettaglio del cofinanziamento», che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche».

Si adottano altresì le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, di seguito nominato «decreto procedure».

Rimane invariato il riferimento al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente decreto s'intende per: *a)* «protezione internazionale»: lo *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria; *b)* «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; *c)* «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore,

non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 251/2008; *d)* «*status* di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato; *e)* «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; *f)* «*status* di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria; *g)* «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 25/2008, diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: «i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilità anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.

Art. 2.

Durata degli interventi

1. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, sulla base della dotazione finanziaria a disposizione, stabilisce entro il 30 aprile dell'anno di presentazione delle domande, la durata annuale o pluriennale degli interventi per i quali gli Enti locali richiedono il contributo che, nel caso di pluriannualità e secondo i principi della contabilità generale dello Stato, verrà assegnato distintamente per ciascun anno della pluriannualità stessa.

2. Contestualmente, con lo stesso provvedimento viene fissata la capacità ricettiva massima del Sistema in relazione alla durata annuale o pluriannuale degli interventi da finanziare. In presenza di risorse disponibili sul Fondo rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento del contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge, la capacità ricettiva massima fissata può essere superata fino ad esaurimento delle risorse.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con il presente decreto si invitano gli Enti locali a presentare la domanda di contributo per il biennio 2009/2010; per tale pluriannualità, capacità ricettiva massima del Sistema è quella già stabilita con provvedimento del capo Dipartimento del 30 maggio 2008.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria.

Per gli enti locali nel cui territorio opera un centro di accoglienza (CDA), ovvero un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), la domanda di contributo può anche riguardare un progetto concernente l'attivazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, attività di animazione, di informazione e orientamento legale, di sostegno socio psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario, da erogarsi previa autorizzazione del Prefetto, nell'ambito degli stessi Centri. Per i progetti che prevedono i predetti servizi, il costo complessivo da prendere a base per la determinazione del costo *pro-die* e *pro-capite* deve essere al netto dell'importo previsto per i servizi suddetti.

Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato negli allegati «B» e «B1» del presente decreto, corredati dalla documentazione negli stessi specificata, che è comunque indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A e nell'allegato C del presente decreto.

2. È ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione, consorzio. La presentazione di una seconda domanda di contributo da parte dello stesso ente è ammissibile, nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'art. 5, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi finalizzati ex art. 8, comma 1, alle categorie vulnerabili. Fatto salvo quanto sopra, nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale è ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal comma 3.

3. Le domande degli Enti Locali debbono essere presentate a decorrere dal 1° giugno ed entro e non oltre la data del 1° luglio dell'anno precedente all'annualità o alla pluriannualità per cui si richiede il contributo. Per il biennio 2009/2010 le domande di contributo dovranno essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il giorno della pubblicazione

non è computato nel termine mentre, per il giorno di scadenza, in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale.

Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato «Dipartimento». Una ulteriore copia della domanda va inoltre inviata per conoscenza alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 4.

Domande inammissibili

1. Sono inammissibili:

a) le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente art. 3, comma 3;

b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato *B*;

c) le domande di partecipazione alla ripartizione del fondo riferite a servizi non compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato *A*;

d) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferiti a servizi non operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda. (In proposito si precisa che l'operatività dei servizi presuppone l'affidamento degli stessi alle strutture amministrative dell'ente locale ovvero ad un ente attuatore);

e) le domande che non prevedono servizi integrati delle misure di accoglienza, integrazione e tutela. La mancata previsione dei servizi di integrazione e tutela non determina l'inammissibilità della domanda se espressamente motivata in base a fattori oggettivi inerenti la realtà locale, da specificare nell'allegato *B*;

f) le domande che non prevedano l'erogazione dei servizi di accoglienza;

g) le domande relative a progetti che non destinano alla rete nazionale una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza;

h) le domande relative a progetti che prevedono un costo massimo giornaliero e a persona superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Il costo giornaliero a persona è individuato dal rapporto fra il costo totale del servizio, come descritto nella domanda di contributo e il numero dei posti in accoglienza rapportato a 365 giorni;

i) le domande relative all'ipotesi di cui al successivo art. 9, lett. *n)*.

Art. 5.

Ricettività dei servizi di accoglienza

1. Gli Enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare al «Sistema di protezione» una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza.

All'assegnazione di tali posti provvede direttamente il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, di seguito denominato «Servizio centrale», che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse (uomini/donne; ordinari/ vulnerabili etc.) rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria.

I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005.

2. La ricettività dei servizi di accoglienza destinati alle categorie ordinarie e vulnerabili, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori non accompagnati, non deve essere inferiore a quindici posti nè superiore a:

a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;

b) venticinque posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;

c) cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;

d) cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio è presente un centro di cui all'art. 20 del decreto procedure e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40.

e) cento posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;

f) centocinquanta posti nel caso di Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;

g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.

Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale in ogni caso il limite minimo del numero dei posti è dieci.

Nel caso in cui la domanda di contributo è presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base al numero di abitanti dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.

3. Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse dalla commissione di valuta-

zione di cui al successivo art. 7 sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nell'allegato *B*, dopo aver acquisito il parere del Servizio centrale, ed accertato la presenza di risorse disponibili sul Fondo.

Art. 6.

Costi ammissibili e inammissibili nel piano finanziario

1. Non sono ammissibili alla ripartizione del Fondo i costi per l'acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda.

2. Non sono altresì ammissibili i costi di adeguamento e/o ristrutturazione delle strutture da adibire all'accoglienza dei beneficiari per gli enti locali che sono stati già finanziati in precedenza, salvo deroghe per particolari situazioni che saranno vagliate, in sede istruttoria, dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

I predetti costi sono ammissibili per gli Enti locali che presentano per la prima volta la richiesta di contributo, oppure per quelli che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non siano stati mai ammessi all'erogazione del contributo. In tali ipotesi i costi sono ammissibili per una quota non superiore al 20% del costo complessivo del servizio progettato ed ammesso al contributo.

I lavori di adeguamento e/o ristrutturazione devono essere ultimati entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

3. I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili alla ripartizione del Fondo per un ammontare non superiore al 3% del costo totale del servizio oggetto della domanda e ammesso al finanziamento.

Art. 7.

Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 3, con provvedimento del capo del Dipartimento è istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla Commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione è curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attività connesse alla valutazione dei progetti la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale.

Alle riunioni della Commissione di valutazione viene chiamato a partecipare un rappresentante delle Regioni.

La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.

2. La Commissione di valutazione:

è validamente costituita con la maggioranza dei componenti;

delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente;

ha il compito di valutare l'ammissibilità delle domande e la conformità dei progetti, per i quali viene chiesto il contributo, alle linee guida contenute nell'allegato *A* del presente decreto. A tal fine, nel corso della valutazione, ove lo ritenga necessario, può chiedere all'Ente locale la modifica anche parziale dei servizi previsti ovvero il completamento della documentazione trasmessa, assegnando allo stesso un termine entro il quale far pervenire l'adeguamento del progetto o il completamento documentale richiesto. L'inosservanza di tale termine comporta l'inammissibilità della domanda;

3. Alla Commissione è altresì attribuito il compito di valutare, in seduta straordinaria, i casi di revoca di cui all'art. 15 del presente decreto, predisponendo il relativo parere ai fini della decisione del Capo-Dipartimento.

4. La commissione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, può chiedere all'Ente locale di ridurre i posti in accoglienza rispetto a quelli richiesti dall'ente stesso con la domanda di partecipazione al bando.

5. Nel caso in cui la commissione ritenga di dover procedere ad una riduzione dei posti, l'ente locale dovrà rimodulare, in maniera conseguente, il progetto ed il relativo piano finanziario.

6. All'esito dell'esame delle domande la commissione forma la graduatoria degli enti locali ammessi al contributo assegnando ai singoli progetti i punteggi secondo le modalità stabilite dall'art. 9.

7. La Commissione approva la graduatoria definitiva entro il 15 novembre dell'anno in cui gli Enti Locali presentano la domanda al fine di consentire loro la regolare attivazione dei servizi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Art. 8.

Ripartizione del Fondo

1. Alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, sono prioritariamente ammessi, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, per una capacità ricettiva complessiva fissata secondo le modalità indicate dal successivo comma 3.

2. Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla commissione di cui all'art. 7, che assegna al singolo Ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.

In presenza di risorse disponibili sul Fondo, in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140/2005, il limite dell'ottanta per cento può essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti.

3. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto dell'entità del cofinanziamento dell'Ente locale, della disponibilità delle risorse sul Fondo, del numero dei posti di ricettività complessiva stabilito con il provvedimento del capo del Dipartimento di cui al precedente art. 2 comma 1. L'assegnazione dei contributi avviene fino a copertura dei posti di ricettività disponibili.

Art. 9.

Punteggi per la formazione della graduatoria

1. La commissione di cui all'art. 7 elabora la graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, e le domande con servizi destinati alle restanti categorie di beneficiari.

2. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:

a) punti 0,50 per ogni anno di attività dell'Ente locale finanziata dal Fondo nazionale, fino ad un massimo di 3 punti;

b) punti 0,10 per ogni euro o frazione superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona operata rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo.

c) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell'Ente locale e/o dell'Ente gestore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori);

d) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 0,50 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2 con esclusione, comunque, di quei beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

Tale attribuzione di punteggio non è applicabile agli Enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;

e) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 1 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale. Tale attribuzione di punteggio non è applicabile agli Enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;

f) punti 2 per i progetti destinati alle categorie vulnerabili con esclusiva previsione di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale;

g) punti 2 per i progetti degli Enti locali di aree metropolitane nel cui territorio è presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;

h) punti 1.50 per i progetti degli Enti locali nel cui territorio è presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale (ad esclusione delle aree metropolitane);

i) punti 1,50 per i progetti degli Enti locali nel cui territorio è presente un centro di cui all'art. 20 del decreto procedure e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40.

l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in più di cofinanziamento proposto dall'Ente locale rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 2 introdotto dall'art. 32 della legge n. 189/2002 e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato *C* al presente decreto;

m) punti da 0 a 8 per la qualità della proposta progettuale presentata e per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle linee guida allegate al presente decreto.

n) punti 3 di penalità per il ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale nel Manuale di rendicontazione, (pubblicato nel sito del Servizio centrale, www.serviziocentrale.it) per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualità precedente. Un ritardo di oltre centocinquanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'anno precedente comporta l'inammissibilità della domanda presentata dall'Ente locale, sia in qualità di capo fila che in forma consociata con altri enti.

Qualora, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, sia stabilita una durata pluriannuale degli interventi e non fosse possibile applicare tale penalità nella pluriennalità in corso, entrambe le sanzioni precedentemente indicate potranno essere applicate, in occasione dell'approvazione, da parte della Commissione di valutazione.

In particolare la penalizzazione relativa al punteggio potrà essere anche cumulativa qualora riguardasse più anni;

o) punti 0,50 di penalità per un ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie, relative a ciascun anno di attività. Resta ferma nel caso di pluriannualità degli interventi, l'applicazione della predetta sanzione — anche cumulativa se riferita a più anni — da parte della Commissione di valutazione.

p) punti 0,50 di penalità per un ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato annualmente dal Servizio centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a ciascun anno di attività. Resta ferma nel caso di pluriannualità degli

interventi, l'applicazione della predetta sanzione — anche cumulativa se riferita a più anni — da parte della Commissione di valutazione.

q) punti 1,50 di penalità per quegli Enti locali che, relativamente all'annualità o alla pluriannualità precedente a quella di presentazione della domanda, abbiano stipulato la convenzione con l'eventuale Ente gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data di invio, da parte del Ministero dell'interno, della comunicazione di ammissione al contributo.

3. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza è costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'Ente locale in favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Art. 10.

Decreto di ripartizione

1. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 7 del presente decreto e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.

2. Della graduatoria degli Enti ammessi a contributo è data diffusione anche mediante inserimento sul sito internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale/Anci. Dell'assegnazione del contributo è data, altresì, formale comunicazione all'Ente locale beneficiario, nonché alla Prefettura-Utg territorialmente competente.

Art. 11.

Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie

1. Quando, successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione di cui all'art. 10, risultano disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la Commissione di valutazione procede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilità secondo i criteri di precedenza di seguito elencati:

a) ammissione ad un secondo riparto, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse disponibili, delle domande inerenti i progetti risultati idonei ma non ammessi al finanziamento per iniziale mancanza di fondi. Tali progetti sono finanziati per lo stesso ammontare percentuale assegnato agli altri con il primo decreto di riparto;

b) aumento, in presenza di ulteriori risorse residuate a seguito del riparto operato come dal precedente punto *a)*, della recettività partendo dai progetti che hanno subito, ex art. 7, comma 4, una riduzione del numero dei posti da parte della Commissione di valutazione.

c) in presenza di ulteriori risorse residuate in base ai precedenti punti *a)* e *b)* la Commissione, fermo restando il rispetto della graduatoria, acquisita la disponibilità degli Enti locali già beneficiari del contributo, provvede ad una nuova ripartizione del Fondo finalizzata all'aumento complessivo dei posti in accoglienza del Sistema.

d) In presenza di ulteriori risorse residuate dal riparto operato ai sensi dei precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*, in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140/2005, il limite dell'ottanta per cento può essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti.

Art. 12.

Variazioni del servizio finanziato

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi. Parimenti il rapporto tra l'Ente locale e l'Ente attuatore, predeterminato per l'attivazione del progetto fin dal mese di gennaio ai fini dell'ammissibilità della domanda, non può essere sottoposto a novazione soggettiva. Invero, tanto la tipologia del servizio, quanto l'idoneità dell'Ente attuatore del servizio stesso, costituiscono elementi essenziali per la valutazione del progetto ed il suo conseguente inserimento in graduatoria. In ogni caso, su espressa richiesta dell'Ente locale, la proposta di variazione dei predetti elementi costitutivi del progetto potrà essere sottoposta alla Commissione che, in seduta straordinaria, valuterà la sussistenza dei gravi e comprovati motivi che la giustificano. Conseguentemente, acquisito il parere del Servizio centrale, il Dipartimento - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo comunicherà all'Ente locale l'approvazione o il diniego della variazione richiesta.

L'attuazione della variazione in assenza della predetta autorizzazione comporta la revoca del contributo ai sensi dell'art. 15, lettera *h)*.

Art. 13.

Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio finanziato con il contributo è presentato annualmente, anche in caso di pluriannualità degli interventi ex art. 2, comma 1, ed in conformità al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o rimodulato successivamente, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento tramite il Servizio centrale e indicati nel citato «Manuale di rendicontazione». L'Ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

2. Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'Ente locale presenta una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato.

3. Il Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo sia coordinando le attività delle Prefetture in sede locale, sia avvalendosi del supporto del Servizio centrale.

Art. 14.

Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione del Dipartimento, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di finanziamento.

2. Il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale, comunica annualmente alla Commissione di valutazione ex art. 7, in tempo utile per l'adozione della procedura di cui al successivo comma 4, l'importo delle eventuali economie accertate, nei confronti degli Enti locali, relative all'esercizio finanziario dell'anno immediatamente precedente a quello ancora in corso, indipendentemente dalla pluriannualità degli interventi stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 1.

3. La Commissione di valutazione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, può decidere di disporre, rispetto all'importo annuale del contributo assegnato all'Ente locale la cui domanda è stata ammessa al riparto del Fondo stesso, l'effettiva erogazione di un importo minore rapportato ad un numero di posti in accoglienza inferiore a quello approvato dalla Commissione stessa mediante l'ammissione al riparto del progetto.

In tal caso, i restanti posti in accoglienza, rispetto al numero approvato dalla Commissione, vengono finanziati mediante le economie accertate negli esercizi precedenti, già in dotazione all'Ente locale stesso e nel rispetto del costo indicato nella domanda di contributo presentata ed approvata.

4. Gli Enti locali che non sono stati ammessi alla graduatoria, al fine di dare continuità agli interventi di accoglienza nelle more della definizione dei percorsi di uscita dei beneficiari dai progetti possono utilizzare, previa autorizzazione del Dipartimento, acquisito il parere del Servizio centrale, eventuali economie accertate o autocertificate, comunque relative al precedente periodo finanziato. Nel caso di diniego della predetta autorizzazione ovvero di autorizzazione relativa al parziale utilizzo delle economie, l'Ente locale provvede al versamento dell'importo costituente l'economia sull'apposito capitolo conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Dipartimento.

Art. 15.

Revoca del contributo

1. Il contributo di cui al presente decreto, oltre che nei casi di cui all'art. 7, comma 3 è revocato, anche parzialmente, in esito ai controlli esperiti ai sensi dell'art. 13 con decreto del capo Dipartimento nei seguenti casi:

a) rifiuto non validamente motivato all'accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati al progetto territoriale su richiesta del Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale;

b) interruzione delle attività del servizio, salvo i casi di autorizzazione previsti all'art. 12, per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, ovvero, erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 30 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi;

c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicità delle informazioni inserite;

d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi;

e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;

f) inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all'art. 12 del decreto legislativo;

g) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emersi a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio centrale, ovvero della Prefettura.

h) variazione dei servizi finanziati senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 12 del presente decreto;

i) ritardo nell'ultimazione dei lavori di adeguamento e/o ristrutturazione di cui all'art. 6 comma 2 del presente decreto.

2. Il capo del Dipartimento, sulla base dei risultati dei controlli espletati ai sensi dell'art. 13, contesta all'ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'Ente locale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvede a fornire le proprie contro deduzioni e ogni documentazione ritenuta utile.

3. Il capo del Dipartimento, sentito il Servizio centrale ed acquisito il parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 7, adotta il decreto di revoca del contributo determinando l'importo che deve essere restituito, ovvero dispone l'archiviazione della pratica.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'Ente locale secondo le modalità indicate dal Dipartimento.

Art. 16.

Registrazione e pubblicazione

Il presente decreto, di cui costituiscono parte integrante gli allegati *A, B, B1, C*, è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 387

ALLEGATO *A*

LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.

1) I servizi finanziati.

I beneficiari dei servizi finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo sono i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, i titolari di protezione umanitaria.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati propone un'accoglienza integrata. Questa comporta che gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia.

Pertanto i servizi ammessi al contributo afferiscono alle seguenti aree:

a) Accoglienza;

b) Integrazione;

c) Tutela.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria si rinvia al «Manuale operativo» curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).

Nella categoria dei servizi sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al Prefetto, nei «CARA» presenti ed operativi sul territorio di competenza. I servizi previsti sono in parte indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004 e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio.

Pertanto l'Ente locale che ha attivato i servizi all'interno del Centro dovrà prevedere di proseguirne l'offerta presso gli eventuali sportelli che si trovano sul territorio di propria competenza.

Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in relazione a tutti servizi erogati;

aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;

designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

2) Gli standard.

Equipe multidiscliplinare.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo. Laddove il progetto non disponga direttamente di figure professionali specifiche, si può far riferimento ai servizi pubblici erogati sul territorio utilizzando le figure professionali da questi messi a disposizione;

garantire la presenza di personale specializzato e/o con esperienza pluriennale adeguato al ruolo ricoperto e in grado di interagire tenendo conto dell'identità culturale e linguistica, nonché della categoria dei beneficiari;

garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro, prevedendo idonei strumenti per la gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, aggiornamento e formazione, supervisione, etc).

a) Servizi di accoglienza.

Strutture di accoglienza.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

ubicare le strutture adibite all'accoglienza sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale ad esso associato o consorziato nell'ambito della stessa provincia;

rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;

osservare — per i progetti rivolti specificamente ai minori, ai disabili ed agli anziani — i requisiti minimi stabiliti per strutture di accoglienza, così come previsto dalla normativa nazionale laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale 308/2001 in merito ai requisiti di autorizzazione e accreditamento;

predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili che si intendono accogliere;

ubicare le strutture di accoglienza nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, i luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;

predisporre un «regolamento» interno al centro e un «contratto di accoglienza» individuale, così come previsti dal Manuale.

Condizioni materiali di accoglienza.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire il vitto e, ove possibile, di soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;

erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale di Rendicontazione e dal Manuale operativo.

Servizi minimi garantiti.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;

garantire l'assistenza sanitaria con l'obbligo di screening medico di ingresso finalizzato a facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;

garantire l'inserimento scolastico dei minori;

garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti (lingua italiana, etc.) e monitorarne la successiva frequentazione (l'apprendimento della lingua italiana è la chiave principale di accesso all'integrazione);

orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Mediazione linguistico interculturale.

Gli enti locali hanno obbligo di:

garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale.

b) Servizi di integrazione.

Strumenti per la formazione e l'inserimento lavorativo.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di approfondimento della lingua italiana; ovvero, in assenza di servizi adeguati provvedere al loro orientamento agli elementi linguistici di base;

predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio background e all'identificazione delle proprie aspettative (*curriculum vitae*, bilancio di competenze, etc);

orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;

facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria e garantirne l'accesso;

facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;

favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

Strumenti per l'inclusione sociale.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;

promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;

costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Mediazione linguistico interculturale.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale.

c) Servizi di tutela.

Tutela legale.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;

garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo; nonché delle regole che sorreggono la comunità ospitante;

garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Tutela psico-socio-sanitaria.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;

garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

nel caso di progetti per categorie vulnerabili, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;

costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Mediazione linguistico interculturale.

Gli enti locali hanno obbligo di:

garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Servizi informativi sui programmi di rimpatrio.

Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

3) Tempi dell'accoglienza.

Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica dell'esito della commissione territoriale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 140/2005.

In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi sei mesi.

In caso invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 35 comma 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell'art. 11 comma 1, del decreto legislativo n. 140/2005, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dall'art. 5, comma 7 del citato decreto).

I tempi di accoglienza possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale, fino a un massimo di ulteriori 6 mesi. In deroga a quanto sopra previsto, per i nuclei familiari che versano in condizioni di oggettiva difficoltà, il tempo di accoglienza può essere protratto fino a un massimo di ulteriori 9 mesi.

Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale.

Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino a 6 mesi dal compimento della maggiore età.

4) Revoca dell'accoglienza.

L'accoglienza può essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza. Nel caso di richiedente protezione internazionale, l'accoglienza ha comunque termine nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 140/2005.

5) Rapporti, relazioni e presentazione dei rendiconti finanziari.

Gli enti locali hanno l'obbligo di garantire la presentazione dei rendiconti finanziari, attenendosi ai termini e alla modalità prevista nel Manuale di rendicontazione scaricabile dal sito del Servizio centrale (www.serviziocentrale.it).

Gli enti locali hanno l'obbligo di garantire la presentazione delle relazioni annuali, intermedie e finali, sulle attività svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale.

ALLEGATO *B*

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO, DI CUI ALL'ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LE LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39, INTRODOTTO DALL'ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, PER L'ANNO/GLI ANNI________

*(Si prega di **non** compilare a mano)*

AL MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - P.zza del Viminale 1, 00184 - Roma

1. ENTE LOCALE/CAPO FILA ____

a) UNIONE
____

b) CONSORZIO
____

c) ASSOCIAZIONE[1]____

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. A TAL FINE COMUNICA:

---

[1] Allegare le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all'erogazione dei servizi si impegnano all'esecuzione del progetto.

2. DATI DELL'ENTE LOCALE

Indirizzo:	
Codice Fiscale:	
Conto di Tesoreria (c/o la Sezione Provinciale della Banca d'Italia)[2] corrente bancario infruttifero	Nr. posizione:
Coordinate IBAN[3]	
Popolazione[4]	

3. RAPPRESENTANTE LEGALE[5]

Nome	
Cognome	
Funzione	
Telefono /Fax	
E-mail	

4. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L'ENTE LOCALE

Nome	
Cognome	
Incarico ricoperto presso l'ente locale	
Telefono /Fax	
E-mail	

[2] Indicazione obbligatoria.
[3] Ibidem.
[4] Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2.
[5] Es.: Presidente della Provincia, Sindaco, Dirigente, etc.

5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFIDATO ALL'ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O ORGANIZZAZIONE DIVERSA DALL'ENTE LOCALE)[6]

Servizio affidato	
Denominazione ente o organizzazione	
Indirizzo	
Responsabile operativo del progetto	Nome: Cognome:
Telefono /Fax	
E-mail	

6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI

Nome	
Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono /Fax	
E-mail	
Nome, cognome e numero di telefono altro personale di contatto	

7. SERVIZIO DI CUI SI CHIEDE L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

7.1 – Indicare la tipologia del servizio[7].

7.2 - Descrivere sinteticamente i servizi per i quali si richiede il contributo (massimo 10 righe).

[6] Tabella da compilare per ogni servizio affidato (accoglienza, integrazione e tutela).
[7] Specificare se accoglienza, integrazione, tutela.

7.3 – Indicare la data di attivazione prevista.[8]

7.4 - Per i servizi già attivi, indicare la data di ingresso nello SPRAR.

7.5 – Indicare se il servizio è riservato esclusivamente a categorie vulnerabili.[9]

7.5.1 - Se sì, specificare il numero dei posti in relazione alla tipologia.

	Minori non accompagnati	Disabili anche temporanei	Anziani	Donne singole in gravidanza	Genitori singoli con figli minori	Vittime di tortura e/o di violenza	Soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e/o prolungata
Num. Posti							

7.6 – Indicare i soggetti beneficiari.[10]

7.7 – Indicare il numero dei posti per cui si chiede il contributo.[11]	
Anno …..	N.ro posti:
Anno …..	N.ro posti:
Anno ……	N.ro posti:

7.8 – Solo per i progetti rivolti a categorie ordinarie, indicare i posti eventualmente riservati a categorie vulnerabili specificandone il numero per ciascuna tipologia.[12]	
Anno …..	N.ro posti/tipologia:
Anno …..	N.ro posti/tipologia:
Anno ……	N.ro posti/tipologia:

[8] Art. 4, comma 1, lett. b). Indicazione obbligatoria anche per gli Enti locali che hanno i servizi già attivi
[9] Art.7, comma 1. Indicare: sì o no.
[10] Es. singoli/e, nuclei familiari, etc.
[11] Nel caso in cui venga stabilita la durata pluriennale degli interventi (art. 2 comma 1), le informazioni richieste ai punti 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.12, devono essere indicate in relazione a ciascuno anno. Si precisa che le informazioni riportate per la prima annualità, devono essere riprodotte in maniera identica nelle annualità successive.
[12] Ibidem

7.9 – Indicare il numero dei posti per richiedenti protezione internazionale.[13]	
Anno …..	N.ro posti:
Anno …..	N.ro posti:
Anno ……	N.ro posti:

7.10 – Indicare il costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento.[14]	
Anno …..	Costo totale annuo:
Anno …..	Costo totale annuo:
Anno ……	Costo totale annuo:

7.11 – Indicare il costo giornaliero e a persona (pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del progetto e numero dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni).

7.12 – Indicare il contributo dell'ente locale (da dettagliare secondo le modalità previste nell'allegato C).[15]	
Anno …..	Contributo ente locale:
Anno …..	Contributo ente locale:
Anno ……	Contributo ente locale:
pari al __________ per cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato alla lettera 7.10).	

8. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (compilare la scheda allegato B.1)

8.1 - Esplicitare le modalità con cui viene presentato e spiegato il regolamento e il contratto di accoglienza (luogo, presenza operatori, in quali lingue sono tradotti, ottemperanza norme sulla privacy, etc. - massimo 5 righe).

9. CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

9.1 - Esplicitare le modalità di erogazione del vitto e dei generi di prima necessità (massimo 5 righe).

[13] Ibidem
[14] Ibidem
[15] Ibidem

9.2 - Esplicitare le modalità di fornitura del vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale (massimo 5 righe).

9.3 - Esplicitare le modalità di erogazione del pocket money (ammontare giornaliero previsto, periodicità dell'erogazione, etc. - massimo 5 righe).

10. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

10.1 - Esplicitare il numero totale degli operatori del progetto:

10.2 – Per ciascun operatore esplicitare l'ente di appartenenza, il titolo professionale, la formazione conseguita, gli anni di esperienza nel settore dell'asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavoro sul progetto (massimo 5 righe per ciascuna voce).	
Colonna 1	**Colonna 2: Informazioni**
Operatore n. 1	
Operatore n. 2	
Operatore n. 3	
Operatore n. 4	

10.3 - Esplicitare il ruolo di ciascun operatore.	
Colonna 1: Ruoli	**Colonna 2: Operatore[16]**
Coordinatore	Operatore n.
Oper. accoglienza	Operatore n.
Oper. integrazione	Operatore n.
Oper. legale	Operatore n.
altro[17]	Operatore n.

---

[16] Ad ogni ruolo indicato nella tabella deve corrispondere un operatore indicato nella tabella 10.2, colonna 1.
Nel caso in cui uno stesso operatore ricopra più ruoli, il numero corrispondente all'operatore verrà indicato più volte.
Esempio, nel caso in cui l'operatore che svolge il ruolo di coordinatore, ricopra anche il ruolo di operatore legale la tabella deve essere compilata nel modo seguente:

Coordinatore	**Operatore n. 1**
Oper. integrazione	Operatore n. 2
Oper. accoglienza	Operatore n. 3
Oper. legale	**Operatore n. 1**

10.4 – Fornire le informazioni[18] relative agli operatori in possesso delle seguenti competenze professionali. Qualora tali figure professionali[19] non siano garantite direttamente dall'equipe, indicare anche gli enti o i servizi presso i quali, sul territorio, tali figure siano disponibili	
Colonna 1: Figure professionali	**Colonna 2: Informazioni**
Assistente sociale	
Psicologo	
Educ. professionale	
Consulente legale	
Mediatore linguistico-interculturale[20]	
Altro[21]	

10.5 - Esplicitare le modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, aggiornamento e formazione interna degli operatori, etc. - massimo 10 righe).

10.6 - Esplicitare le modalità attraverso le quali viene svolta l'eventuale attività di supervisione (massimo 10 righe).

10.7 - Nel caso di coinvolgimento di personale volontario, esplicitarne le modalità di inserimento nell'equipe e le mansioni svolte (massimo 10 righe).

[17] Indicare eventuali altri ruoli, aggiungendo una riga per ogni ulteriore ruolo.

[18] Indicare: ente di appartenenza, anni di esperienza nel settore dell'asilo/immigrazione, ore settimanali di lavoro sul progetto. Nel caso in cui si tratti di operatori già indicati nella tabella 10.2, fare riferimento alla stessa. Esempio:

Educ. professionale	vedi Operatore n. 3 della tabella 10.2

[19] Per figure professionali si intendono quelle figure che hanno svolto uno specifico percorso formativo accreditato.

[20] Indicare anche le lingue parlate dal/dai mediatore/i.

[21] Indicare eventuali altre figure professionali, aggiungendo una riga per ogni ulteriore figura.

11. SERVIZI BASE GARANTITI

11.1 - Esplicitare le modalità di erogazione del servizio di presa in carico del beneficiario dal punto di vista sanitario (eventuali accordi[22] in vigore con le ASL, descrizione servizi di base, screening medico iniziale[23], modalità orientamento sul territorio, etc. - massimo 30 righe).

11.2 - Esplicitare le modalità di inserimento al nido/scuola dei minori e di partecipazione alla vita scolastica (presenza mediatore linguistico interculturale, sostegno allo studio, supporto ai genitori, partecipazione alle attività scolastiche, etc. - massimo 20 righe).

11.3 - Esplicitare le modalità di erogazione del servizio di apprendimento e approfondimento della lingua italiana (eventuale accordo[24] in vigore con il Centro di Educazione per Adulti - CPA -, eventuale accordo con altri enti di formazione/associazioni, corso estivo, etc. – massimo 15 righe).

11.4 – Per ciascun corso di lingua italiana, esplicitare la durata complessiva e il numero di ore settimanali[25].	
CPA (Centro Provinciale per l'Educazione degli Adulti)	
Ente attuatore	
Altro[26]	

[22] Specificare se l'eventuale accordo è formale o informale.
[23] In particolare specificare se è previsto che vengano effettuati i seguenti esami: TBC, Epatite B, HIV, MST.
[24] Specificare se l'eventuale accordo è formale o informale.
[25] Laddove il corso di lingua italiana sia inserito nell'ambito di un corso multidisciplinare, specificare il numero di ore specificatamente destinate alla lingua italiana.
[26] Indicare altri enti/associazioni che erogano il servizio.

11.5 - Esplicitare se sono in vigore accordi[27] per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indicati (contenuto, modalità di attuazione, etc. – massimo 5 righe per ogni voce[28]).	
Trasporto	
Farmacia	
Ottico	
Dentista privato	
Centro per l'Impiego	
Agenzia interinale	
Associazione di categoria	
Centro sportivo	
Associazione di volontariato	
Associazione culturale	
Altro[29]	

12. MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE

12.1 - Esplicitare le modalità attraverso le quali viene garantito il servizio di mediazione linguistica e interculturale/interpretariato (servizio svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata, catalogo linguistico coperto, etc. – massimo 10 righe).

12.2 - Accordi formali in vigore con i servizi locali (ASL, scuola,…) per la promozione della mediazione linguistica e interculturale (massimo 5 righe per ogni voce[30]).	
Scuola	
ASL	
Altro[31]	

[27] Specificare se l'eventuale accordo è formale o informale.
[28] L'elenco sottoriportato è indicativo e non esaustivo ed è modificabile nelle singole voci sulla base delle esigenze del progetto.
[29] Indicare eventuali altri soggetti, aggiungendo una riga per ognuno.
[30] L'elenco sottoriportato è indicativo e non esaustivo ed è modificabile nelle singole voci sulla base delle esigenze del progetto.
[31] Indicare eventuali altri soggetti, aggiungendo una riga per ognuno.

13. STRUMENTI PER LA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO

13.1 - Esplicitare le modalità di orientamento e accompagnamento all'istruzione scolastica, universitaria, al riconoscimento dei titoli di studio e professionali e alla certificazione delle competenze (massimo 10 righe).

13.2 - Esplicitare quale percorso viene seguito per la predisposizione di strumenti per l'accesso al mercato del lavoro (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc. - massimo 10 righe).

13.3 - Esplicitare le modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale (corsi accreditati, tirocini formativi, etc. – massimo 10 righe).

13.4 - Esplicitare le modalità attraverso le quali è garantita l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc. – massimo 10 righe).

14. STRUMENTI PER LA RICERCA DI SOLUZIONI ABITATIVE

14.1 - Esplicitare le modalità attraverso le quali è garantita l'informazione sulla normativa italiana in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica e al mercato privato degli alloggi (supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari, azioni di promozione, etc. – massimo 10 righe).

15. STRUMENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE

15.1 - Esplicitare le modalità attraverso le quali si promuove la realizzazione delle attività di sensibilizzazione, di animazione socio-culturale e di produzione di materiale informativo quali brochure, video, fogli informativi, etc. – massimo 10 righe).

15.2 - Esplicitare le modalità attraverso le quali è garantita l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura – massimo 10 righe).

15.3 - Esplicitare le modalità attraverso le quali il progetto lavora per costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno (massimo 5 righe).

15.4 - Esplicitare le modalità attraverso le quali si propone l'eventuale realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per operatori esterni (insegnanti, operatori centri impiego, operatori socio-sanitari etc. – massimo 10 righe).

Destinatari corso	Ente promotore e tipologia di corso

15.5 - Esplicitare se l'Ente locale concede la residenza ai richiedenti protezione internazionale, ai titolari di protezione internazionale e ai titolari di protezione umanitaria (documenti richiesti, criticità, etc. - massimo 10 righe).

16. TUTELA LEGALE

16.1 - Esplicitare le modalità attraverso le quali è garantito il servizio di tutela legale (orientamento e accompagnamento sulle procedure di protezione internazionale, sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e in materia di procedure burocratico-amministrative, etc. – massimo 10 righe).

17. TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA

17.1 - Esplicitare le modalità attraverso le quali è garantito il servizio di tutela psico-socio-sanitaria - (orientamento e accompagnamento in materia di previdenza, attivazione di supporto sanitario specialistico, attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici, etc. - massimo 10 righe).

I progetti a favore di categorie vulnerabili dovranno inoltre dimostrare, attraverso apposite convenzioni con associazioni di mediazione o attraverso curriculum vitae dei mediatori, l'impiego di interpreti e mediatori adeguatamente formati nell'ambito degli specifici interventi.

Nei progetti destinati all'assistenza di donne dovrà essere assicurata anche la presenza di personale femminile con compiti di assistenza e mediazione

I progetti per categorie vulnerabili devono inoltre fornire le attestazioni (accordi, protocolli, convenzioni) comprovanti l'attivazione di collaborazioni con i servizi presenti sul territorio relativamente agli specifici servizi erogati.

18. SERVIZI PRESSO I CENTRI DI *ACCOGLIENZA GOVERNATIVI PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE*

(*per i soli enti locali nel cui territorio è operativo un Centro di accoglienza governativo per richiedenti protezione internazionale*)

Per ogni servizio, indicare le modalità di erogazione in relazione alla variabilità del numero di operatori rispetto alle presenze minime e la massime di richiedenti protezione internazionale all'interno dei centri.

18.1 – Esplicitare le modalità di erogazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, (indicare il numero degli operatori e i loro profili professionali, indicare se ci si avvale del supporto di mediatori linguistico interculturali, indicare se sussistono protocolli operativi con centri provinciali per l'educazione degli adulti, con i provveditorati agli studi provinciali, con i centri provinciali dell'impiego, etc.)

18.2 – Esplicitare le modalità di erogazione dei servizi di informazione e assistenza legale (indicare il numero degli operatori e i loro profili professionali, indicare il numero di ore totale che coprono il servizio, indicare se ci si avvale del supporto di mediatori linguistico interculturali, indicare la tipologia di collaborazione: se mediatori a chiamata oppure inseriti nell'ambito dell'equipe degli operatori).

18.3 – Esplicitare le modalità di erogazione dei servizi di sostegno socio-psicologico (indicare il numero degli operatori e i loro profili professionali, specificando se ci si avvale del supporto di mediatori linguistico interculturali, se sussistono accordi o protocolli operativi con Asl, consultori, etc.).

18.4 – Esplicitare le modalità di erogazione dei servizi di informazione sui programmi di rimpatrio volontario e assistito (indicare il numero degli operatori e i loro profili professionali, specificando se ci si avvale del supporto di mediatori linguistico interculturali).

18.5 – Esplicitare le modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistico interculturale indicando il numero degli operatori e indicare i loro profili professionali.

18.6 – Esplicitare le modalità di erogazione del servizio di animazione socio-culturale, (indicare il numero degli operatori e i loro profili professionali, se sono previste differenziazioni nelle modalità di erogazione del servizio in base al genere e all'età). Indicare le modalità di supporto per l'accesso ai servizi, l'accompagnamento all'uso e il trasporto verso detti servizi sul territorio; indicare le modalità di utilizzo dei servizi sul territorio (se presenti protocolli d'intesa con enti, per facilitarne l'utilizzo da parte del richiedente \ titolare protezione internazionale); indicare come sono strutturate le ore dedicate al tempo libero e il genere di animazione strutturalmente offerto dagli operatori.

19. RISERVA DI POSTI A FAVORE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI[32].

Indicare il numero dei posti in accoglienza riservati a favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e a diretta gestione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale__________________________

pari ad una percentuale del _____________ sul totale complessivo dei posti in accoglienza

[32] Conformemente all'art 4, comma 1, lettera d), la riserva minima di posti per il Servizio Centrale è del 70%

20. OBBLIGO DI COOPERAZIONE IN RETE CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.

Si garantisce il rispetto degli standard di accoglienza ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e si manifesta la propria disponibilità a cooperare e collaborare con la rete di servizi costituita dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n.189.

Data ___________________

Firma del rappresentante *(di cui al punto 3)*

Documentazione da allegare:

1. Allegato B.1 sulle strutture di accoglienza.
2. Relazione descrittiva del cofinanziamento offerto con quantificazione sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda (allegato C).
3. Tabella riepilogativa dei costi preventivati secondo l'allegato modello (Piano Finanziario preventivo da compilare per ciascuna annualità).
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, Dpr 445/00, come da schema unito.

Documentazione di supporto da allegare :

a) piantina delle strutture adibite all'accoglienza delle categorie vulnerabili

b) protocolli/ accordi / convenzioni con servizi del territorio ;

Elenco di ogni altra documentazione che si consideri utile ai fini di una miglior valutazione della qualità complessiva del servizio (es. accordi e protocolli; normative a cui si intende fare riferimento al fine di facilitare e sostenere i servizi previsti dal presente intervento, convenzioni ecc.).

Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 ed 47, Dpr 445/00)

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale *pro-tempore* dell'Ente Locale (in caso di Consorzio/Unione/Associazione, indicare l'Ente Locale Capofila), con sede legale in ______________, via ___________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. che le dichiarazioni rese nel Formulario allegato *B* alla Domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, pubblicata in data ___________ (di seguito "Formulario"), sono complete e veritiere;

2. che del Consorzio/Unione/Associazione, fanno parte i seguenti enti: ____;

3. che lo statuto (*soltanto in caso di Consorzio o Unione di Comuni*) consente l'esercizio, in forma associata, delle attività per le quali si chiede il contributo;

4. che, ove previste, le strutture destinate ai servizi di accoglienza descritti nel Formulario sono pienamente fruibili per l'intero periodo di durata del Progetto ai fini della realizzazione delle attività ivi previste;

5. che, ove previste in Progetto, le strutture di cui al punto 4) sono conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione; che le medesime strutture sono idonee e adeguate ai servizi proposti nel Progetto.

Luogo e data____________________________

(*firma del legale rappresentante*)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO
PROGETTO COMUNE DI .... ANNO ..... - CATEGORIA "..................."

COD.	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZ.	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	**Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
P1	Operatori sociali			€ 0,00
P2	Interpreti e mediatori culturali			€ 0,00
P3	Operatore legale			€ 0,00
P4	Addetti alle pulizie			€ 0,00
P5	Assistenti sociali			€ 0,00
P6	Psicologi			€ 0,00
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.)			€ 0,00
L	**Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
L1	Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari			€ 0,00
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali			€ 0,00
L3	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno			€ 0,00
L4	Pulizia locali e relativi materiali			€ 0,00
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)			€ 0,00
B	**Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici			€ 0,00
B2	Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture			€ 0,00
G	**Spese generali per l'assistenza**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico			€ 0,00
G2	Effetti letterecci			€ 0,00
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,...)			€ 0,00
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari			€ 0,00
G5	Spese per la scolarizzazione			€ 0,00

G6	Pocket Money			€ 0,00
G7	Alfabetizzazione			€ 0,00
S	**Spese di orientamento ed assistenza sociale**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale			€ 0,00
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale			€ 0,00
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario			€ 0,00
T	**Spese per i servizi di tutela**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale			€ 0,00
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario			€ 0,00
I	**Spese per l'integrazione**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
I1	Corsi di formazione professionale			€ 0,00
I2	Borse lavoro e tirocini formativi			€ 0,00
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa			€ 0,00
I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari			€ 0,00
I5	Contributi straordinari per l'uscita			€ 0,00
I6	Altre spese per l'integrazione			€ 0,00
C	**Spese per i servizi nei Centri governativi (solo per gli enti locali nei cui territori sono operativi suddetti Centri)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
C1	Spese a favore dei beneficiari ospiti (*c1a+c1b+c1c+c1d+c1e*)			€ 0,00
c1a	*Spese per i servizi di insegnamento della lingua italiana (specificare parziale)*			€ 0,00
c1b	*Spese per i servizi di informazione e assistenza legale (specificare parziale)*			€ 0,00
c1c	*Spese per i servizi di supporto psico-socio-sanitario (specificare parziale)*			€ 0,00
c1d	*Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario (specificare parziale)*			€ 0,00
c1e	*Spese per altri servizi a favore dei beneficiari ospiti (specificare parziale)*			€ 0,00
C2	Spese per la formazione degli operatori			€ 0,00
C3	Altre spese e costi indiretti			€ 0,00
A	**Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale			€ 0,00
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)			€ 0,00
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno)			€ 0,00

A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.)			€ 0,00
	TOTALE COSTI DIRETTI	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Ci	**Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale			**€ 0,00**
Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)			**€ 0,00**
Ci3	Spese di cancelleria			**€ 0,00**
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)			**€ 0,00**
	TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

ALLEGATO *B1*

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Per ogni struttura di accoglienza, compilare la seguente scheda

Struttura 1	
Tipologia struttura[1]	
Indirizzo[2]	
Proprietà della struttura	
N.° posti nella struttura	
N.° posti SPRAR nella struttura[3]	
Tipologia beneficiari nella struttura[4]	
N.° posti letto per camera da letto[5]	
N.° servizi igienici	
Spazi comuni previsti[6]	
Assenza barriere architettoniche[7]	
N.° servizi igienici per la non autosufficienza	
Collocazione struttura[8]	

[1] Specificare se si tratta di un appartamento o di un centro collettivo.
[2] Via/P.zza – Cap – Città.
[3] Specificare il numero complessivo dei posti all'interno della struttura e la distribuzione numerica per categoria di beneficiari. Esempio: numero posti struttura: 15, di cui 10 Ordinari e 5 Vulnerabili.
[4] Esempio: Singoli/singole/famiglie/nuclei monoparentali/etc.
[5] Per ogni camera da letto, specificare il numero dei posti letto.
[6] Esempio: sala TV, sala da pranzo, sala lettura, stanza giochi, etc.
[7] Specificare se sì o no.
[8] Indicare se la struttura è sita nel centro urbano (inteso come zona in cui sono presenti servizi essenziali al cittadini).

Eventuale distanza della struttura dal centro urbano[9]	□	da 0 m. 500 m.
	□	da 501 m. 1000 m.
	□	da 1002 m. a 2000 m.
Distanza tra struttura e prima fermata utile mezzo di trasporto pubblico[10]	□	da 0 m. 500 m.
	□	da 501 m. 1000 m.
	□	da 1002 m. a 2000 m.
Frequenza oraria mezzi pubblici urbani[11]	□	da 0' a 15'
	□	da 16’ a 30'
	□	da 31' a 1 ora
	□	più di 1 ora
Frequenza oraria mezzi pubblici extraurbani[12]	□	da 0' a 15'
	□	da 16’ a 30'
	□	da 31' a 1 ora
	□	più di 1 ora
Eventuali annotazioni		

[9] Solo in relazione alla struttura ubicata fuori da un centro urbano, indicare i metri percorribili necessari a raggiungerlo

[10] Indicare i metri percorribili necessari a raggiungere la prima fermata utile.

[11] Voce facoltativa se la struttura di accoglienza è ubicata in un comune con meno di 15.000 abitanti.

[12] Voce facoltativa se la struttura di accoglienza è ubicata in un comune con più di 15.000 abitanti.

ALLEGATO *C*

MODALITÀ DA SEGUIRE PER IL DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO OFFERTO DALL'ENTE LOCALE PRESENTATORE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO.

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente locale può essere apportato sia dallo stesso Ente locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da Enti partners indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di parternariato.

Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o che si sostanzi invece in denaro o in entrambe le formulazioni deve essere comunque dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a cui viene destinato e soprattutto evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto di seguito indicato, i criteri ed i metodi di valorizzazione che hanno contribuito alla sua determinazione.

Macrovoce P - Nel caso di cofinanziamento mediante personale dell'Ente locale o dell'eventuale Ente gestore o partner stabilmente impiegato nel progetto, dovrà essere indicato, per ciascuna unità, la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto per ciascuna unità di personale.

Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari, che in quanto tali non rappresentano un costo né per l'Ente locale né per l'eventuale Ente gestore e pertanto non possono essere valorizzati

Microvoci L1, L2 - Nel caso di cofinanziamento mediante opere di ristrutturazione (vedi articolo del decreto ministeriale di cui il presente allegato è parte integrante) e manutenzione ordinaria degli immobili dovrà essere prodotto il relativo preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo.

Microvoce L3 - Nel caso che sia prevista la stipula di un contratto di locazione degli immobili si dovrà inviare il contratto stesso, se già stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo d'affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva del locatore).

Qualora la valorizzazione della voce «affitto locali» avvenisse attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprietà dell'Ente locale o dell'Ente gestore o partner o anche di altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sarà la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio tecnico dell'E.l. nel caso d'immobili di proprietà dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprietà di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati.

Microvoce L4 - Nel caso di cofinanziamento della voce «pulizia locali e relativi materiali» deve essere indicata la modalità di svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse già contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere specificato il costo complessivo del contratto e l'eventuale parziale applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con l'indicazione dell'importo parziale complessivo da imputare al progetto stesso.

Se invece il servizio venisse contrattualizzato «*ad hoc*» e riguardasse unicamente il progetto, va indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare. In questa microvoce può essere altresì imputato il cofinanziamento relativo all'acquisto dei materiali qualora il servizio venga effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2.

Microvoce L5 - Nel caso di cofinanziamento della voce «utenze delle strutture d'accoglienza» dovrà essere allegato un dettaglio delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal responsabile di progetto per l'Ente locale e per la valorizzazione dovrà essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i progetti di prima presentazione e comunque anche per quelli che hanno già presentato domande negli anni precedenti senza essere stati mai ammessi al finanziamento il criterio di stima si atterrà a riscontri oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle strutture da asservire.

Microvoci B1, B2 - Qualora vengano cofinanziate le voci contrassegnate con i codici *B1* e *B2* è necessario allegare l'elenco dei beni di cui verrà imputato il noleggio o il leasing con il preventivo del rispettivo costo se non esiste già il contratto.

Se invece il contratto è già in essere è necessario allegare la copia dello stesso con l'indicazione della quota di cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto.

Nel caso invece che si voglia procedere all'acquisto «*ex novo*», è necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui costo, se inferiore a 516 euro verrà considerato interamente imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovrà essere valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale.

Non è possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche dell'asilo.

A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni precedentemente acquisiti dall'Ente locale, dall'Ente gestore o partner, bisognerà allegare la relativa fattura d'acquisto ed inoltre sarà necessario allegare la dichiarazione dell'Ente cui la fattura stessa è intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari.

Microvoci G1, G2, G3 - Il cofinanziamento di tali voci comporta necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei beneficiari sulla base del prezzi di mercato e della quantità (per il vitto e gli effetti letterecci) mentre per le spese per la salute ci si dovrà limitare ad un'indicazione di massima dell'importo in denaro da impegnare.

Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse alternative (banco alimentare etc.), mentre per gli effetti letterecci è necessario allegare un preventivo d'acquisto che specifichi le quantità ed il prezzo unitario di ciascun pezzo.

Microvoce G4 - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente locale, Ente gestore o partner, sarà necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento (costo del singolo biglietto o dell'abbonamento fornito, misura del cofinanziamento che potrebbe essere anche parziale).

Microvoce G5 - Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per esempio, si dovrà indicare il criterio di calcolo utilizzato indicando il costo mensile *ad personam* del servizio di mensa, dell'autobus per il trasporto degli alunni, dell'asilo nido, dell'attività di doposcuola, etc. per il numero dei beneficiari dei servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati.

Per l'acquisto di libri invece è necessario allegare preventivo base per la scuola elementare o per la scuola media.

Microvoce G6 - In questo caso sarà necessario soltanto indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potrà essere solo in denaro.

Microvoci G7, I1 - Nel caso di cofinanziamento della voce «alfabetizzazione» o della voce «corsi di formazione professionali» vanno indicate le modalità del servizio, specificando se esso viene messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne specializzate, anche pubbliche.

In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi, tenendo conto delle peculiarità che sono insite nelle due differenti modalità di esecuzione del servizio.

Macrovoci S, T - Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si dovrà comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.

Microvoce I2 - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione è necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio.

Microvoci I3, I4 e I5 - Trattandosi di spese che si collegano direttamente al processo di uscita dei beneficiari dal progetto per agevolarne la sistemazione alloggiativa (I3 ed I4) o comunque per assicurare loro piccole risorse finanziarie (I5) nel caso d'uscita senza individuazione di un progetto specifico, la modalità di cofinanziamento si sostanzia nella previsione di importi in denaro da impegnare per il pagamento di canoni di locazione anticipati oppure per l'acquisto di mobili ed arredi ed infine per la costituzione di liquidità da spendere nei primi giorni d'uscita dal progetto.

Il tutto secondo quanto previsto dal Manuale di rendicontazione.

Microvoce I6 - Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce è necessario specificare anche genericamente la natura degli interventi previsti e il relativo preventivo di spesa da impegnare, anche sulla base di precedenti esperienze, in particolare per i progetti che da anni accedono al contributo.

Microvoci C1 - C2 e C3 (solo per gli EE.LL. che insistono sul territorio dove sono ubicati i Centri) - In questo caso, per la parte relativa ai costi di personale, siano essi relativi a lavoro subordinato o parasubordinato oppure riferibili a consulenze esterne, si rimanda a quanto detto per le rispettive macrovoci P, S e T.

Per le spese di attrezzature, mobili, arredi vale quanto specificato nelle macrovoci B1 e B2.

Per spese di trasporto e trasferimento dei beneficiari inseriti nel Centri governativi vale quanto specificato nella macrovoce G4.

Per altre spese a favore di suddetti beneficiari, in particolare quelle relative ai servizi di tipo ricreativo e di animazione oltre all'organizzazione di eventi per favorire l'impiego del tempo libero riferirsi a quanto previsto alla macrovoce I6.

Ad ogni buon conto per le diverse tipologie di spesa è necessario rifarsi al manuale di rendicontazione appositamente predisposto per tali categorie d'interventi e pubblicato sul sito del Servizio centrale.

Microvoci A1 e A2 - Il cofinanziamento di tali microvoci è strettamente legato alle occasioni di partecipazione agli eventi previsti i cui costi per i progetti che da anni accedono al contributo, è agevole prevedere in linea di massima. Per i trasporti pubblici la previsione è proporzionale al numero di risorse stabilmente impiegate ed al costo unitario di abbonamenti, biglietti etc., che chiaramente deve essere alla base del conteggio preventivo.

Microvoce A3 - Vale anche per questa microvoce il criterio proporzionale enunciato in quella precedente, anche se in questo caso è il numero dei beneficiari ad essere assunto come parametro.

Peraltro per i progetti già finanziati in precedenza è agevole riferirsi allo storico delle spese in questione (comprese quelle assicurative). Nel caso di cofinanziamento da parte dei progetti che non sono stati mai ammessi al contributo o da quelli che presentano domanda per la prima volta, dovranno essere allegati, per le spese assicurative, i preventivi di spesa delle assicurazioni per infortuni e responsabilità civile dei beneficiari mentre per le tessere telefoniche internazionali, le fototessere e il costo del rilascio o del rinnovo dei permessi di soggiorno i preventivi sono strettamente riferibili al numero dei beneficiari ed al costo unitario della fototessera e, anche approssimativamente, della documentazione burocratica (marche etc.,).

Microvoce A4 - Questa specifica voce, proprio perché non preventivamente definibile, poco si presta ad essere cofinanziata. Tuttavia, per fare un esempio, il costo della fidejussione che l'Ente Locale potrebbe richiedere all'eventuale Ente Gestore è facilmente prevedibile e quindi di conseguenza agevolmente cofinanziabile. L'imprevedibilità delle spese potrebbe essere cofinanziata altresì con un «fondo spese impreviste» che, eventualmente, sulla base delle risultanze annuali, potrebbe essere aumentato, diminuito o eventualmente azzerato in occasione della rimodulazione di novembre del PFP.

Microvoci Ci1 e Ci2 - Il costo delle spese telefoniche e di carburante imputate come cofinanziamento dovrà essere parametrato rispettivamente al numero di telefoni ed automezzi messi a disposizione del progetto durante l'anno. In particolare per i progetti già finanziati negli anni precedenti sarà necessario riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa.

Microvoce Ci3 - Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce è necessario indicare il fabbisogno annuale presunto, che per i progetti che hanno già avuto accesso al contributo, è facile desumere dallo storico mentre per quelli di nuova presentazione o mai ammessi, può riferirsi ad un preventivo di minima rilasciato da un fornitore, il cui importo, se se ne ravviserà la necessità, potrà essere adeguato in occasione della rimodulazione di novembre del PFP.

Microvoce Ci4 - Qualora si volesse cofinanziare le spese di essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle attività del progetto, bisognerà allegare i preventivi per l'acquisto, il noleggio od il leasing di mobili e arredi e la previsione di spesa relativa all'affitto ed alle utenze, anche in quota parte, come indicato alla microvoce L5.

08A05686

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º febbraio 2008 e scadenza 1º agosto 2018, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.371 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 26 maggio e 24 giugno 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 aprile 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, perverrà a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 aprile 2008, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 aprile 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2008.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 aprile 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05691

DECRETO 25 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.371 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 25 marzo, 23 aprile, 26 maggio e 24 giugno 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 febbraio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 febbraio 2008.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, perverrà a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 febbraio 2008, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 febbraio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 febbraio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2008.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 febbraio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05692

DECRETO 25 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua

determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.371 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 23 aprile e 24 giugno 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 gennaio 2008.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 gennaio 2008, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 gennaio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 gennaio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del

presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 gennaio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05693

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 maggio 2008.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Udine Campoformido e contestuale cambio di *status*.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di rior-

dino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e in particolare l'art. 1, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra il Ministero della difesa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile, di aeroporti o sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della Difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008 recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008);

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 3 aprile 2008, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale di Udine Campoformido;

Vista la determinazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MDAAVSMA 24921 in data 31 marzo 2008, confermata dallo Stato maggiore della Difesa, con foglio n. 141/1481/4665.5 in data 9 aprile 2008, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Udine Campoformido;

Vista la determinazione del Ministero dei trasporti, assunta con foglio n. 1700 in data 8 aprile 2008, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Udine Campoformido, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Udine Campoformido assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2008

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 8, foglio n. 151

08A05694

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2008.

Modifiche al decreto del 2 marzo 2006 concernente «Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 23 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238, secondo cui le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono rassegnate ad un apposito fondo e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, concernente ripartizione del predetto Fondo per l'anno 2004 e, in particolare, l'assegnazione all'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) di parte delle predette somme per la promozione dell'attività di composizione extragiudiziale delle controversie (ADR) in materia di consumi;

Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, con cui sono state individuate le modalità di effettuazione e finanziamento delle predette attività;

Visto, in particolare, l'art. 10 del testo vigente del predetto decreto 2 marzo 2006, concernente assistenza nelle ADR;

Viste le relazioni, curate da Unioncamere ai sensi del precitato decreto 2 marzo 2006, sul dettaglio delle procedure ADR inviate alla stessa dal 25 marzo 2006 al 25 marzo 2008, dalle quali si evince che le procedure espletate positivamente a quella data non impiegano completamente le risorse assegnate all'iniziativa, benché i limiti previsti dal comma 4-*bis* del citato art. 10 risultano, per alcune tipologie di accordi relativi a procedure ADR, già esauriti o in via di esaurimento;

Tenuto conto che tali limiti erano finalizzati a favorire una più equa ripartizione dell'effetto promozionale dell'iniziativa fra i vari settori interessati, nell'ipotesi di eccesso di domanda rispetto alle risorse disponibili, e non invece a determinare economie di fondi e conseguente minore effetto dell'iniziativa promozionale nel suo complesso;

Tenuto conto del differimento al 31 dicembre 2008, disposto con il decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008, del termine per l'avvio delle procedure di conciliazione ammissibili a contributo in conformità alle citate disposizioni del decreto 2 marzo 2006;

Ritenuta la conseguente necessità di modificare il predetto art. 10, precisando ulteriormente i termini di avvio, conclusione e presentazione delle iniziative ammissibili a contributo e prevedendo la possibilità di integrale utilizzo delle somme eventualmente residue alla predetta data del 31 dicembre 2008 per destinarle a contributi alle procedure di conciliazione comunque espletate nel periodo di svolgimento dell'iniziativa;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006, come modificato dall'art. 1 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 13 ottobre 2006 e dall'art. 1 del decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole «fino al termine del 31 dicembre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del 31 dicembre 2008, purché l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e la conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente comunicata entro il 30 aprile 2009»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse destinate alle procedure curate o condotte dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, che, tenuto conto di tutte le procedure di conciliazione avviate, comunicate e concluse entro i termini a tal fine stabiliti, non sono utilizzate né utilizzabili, anche per l'effetto dei limiti di cui al comma 3 o al comma 4-*bis*, sono destinate, in deroga a tali limiti, alle eventuali ulteriori conciliazioni effettuate nel rispetto dei termini e dei requisiti previsti e non ammesse a rimborso in prima applicazione. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi da corrispondere ai sensi del comma 4 per tali procedure riammesse in deroga sia superiore alle effettive disponibilità residue, i relativi contributi sono percentualmente ridotti in modo lineare per contenerne l'onere conseguente entro tali disponibilità.»;

c) il comma 11 è abrogato.

Roma, 23 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A05679

DECRETO 10 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Bentolila Quentin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Bentolila Quentin, cittadino francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio posseduto, cioè il «Brevet de Tecnicien Supérieur - BTS» nella disciplina professioni immobiliari, rilasciato dall'Accadémie di Parigi, organo periferico del Ministero dell'educazione nazionale francese, al fine della sua iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge n. 39 del 3 febbraio 1989;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d'Italia a Parigi, attestante che il «Brevet de Tecnicien Supérieur - BTS» nella disciplina professioni immobiliari è un diploma nazionale francese acquisito al termine di due anni di studi universitari nell'area disciplinare indicata ed equivale ad un diploma universitario biennale che si consegue dopo il Baccalaureat, titolo conclusivo degli studi secondari superiori di dodici anni di durata complessiva;

Visto, inoltre, l'attestato rilasciato al sig. Bentolila dal direttore generale per l'università presso il Ministero dell'università e della ricerca francese, il quale certifica che il diploma in questione è un titolo universitario statale che in Francia dà diritto al rilascio della tessera di agente immobiliare conformemente alla legge di settore;

Visto il parere favorevole emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, nella riunione del 27 marzo 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per il suo contenuto formativo, direttamente abilitante all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione ai fini dell'esercizio della relativa attività, ai sensi del disposto del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Articolo unico

Al sig. Bentolila Quentin, nato a Aubergenville (Francia) il 26 agosto 1984, cittadino francese, il titolo di studio di cui in premessa è riconosciuto direttamente abilitante all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge n. 39 del 3 febbraio 1989.

Roma, 10 luglio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A05670

DECRETO 10 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della coop. «Labor società cooperativa di lavoro e servizi - Soc. coop. a r.l.», in Bari e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Labor società cooperativa di lavoro e servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, (codice fiscale n. 04900300726) è posta in liquidazione cotta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Carla Epifania, nata a Bari il 20 maggio 1969, con studio a Bari in via Principe Amedeo n. 82/A;

dott. Ettore Grilli, nato a Bari il 17 giugno 1952, domiciliato in Bari, via Conte Giusso n. 3;

avv. Salvatore Castellaneta, nato a Fasano (Brindisi) il 12 maggio 1960, domiciliato in Bari, via De Rossi n. 200,

ne sono nominati liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05668

DECRETO 16 luglio 2008.

Approvazione delle modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: GME) relativamente al mercato elettrico», come successivamente modificato;

Visto il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'art. 3, comma 3.4, secondo cui il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione, ai soggetti interessati e, tenuto conto delle osservazioni pervenute, le trasmette, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

Vista la proposta di modifica alla Disciplina del mercato elettrico pubblicata sul sito Internet del GME e, in esito alla consultazione, trasmessa al Ministro dello sviluppo economico in data 30 maggio 2008, prot. 4121-02;

Vista la deliberazione 24 giugno 2008 - PAS 2/08, con cui l'Autorità ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente, a condizione che il nuovo testo sia riformulato secondo l'allegato *A* della medesima deliberazione, limitatamente ai commi ivi inclusi;

Considerato che la proposta di modifica alla Disciplina del mercato introduce elementi di flessibilità nella prestazione delle garanzie fideiussorie da parte degli operatori che partecipano al mercato elettrico perseguita attraverso una modifica procedurale;

Ritenuto che la riformulazione proposta dall'Autorità consenta il superamento di dubbi interpretativi che potrebbero altrimenti emergere;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. al Ministro dello sviluppo economico in data 30 maggio 2008, come modificate dall'allegato *A* della deliberazione 24 giugno 2008 - PAS 2/08, con cui l'Autorità ha espresso il proprio parere, sono approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, del testo integrato della medesima Disciplina. Si allegano al presente decreto i commi dell'art. 17 del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico modificati.

2. Il GME provvede a pubblicare, sul proprio sito Internet, il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico aggiornato con le modifiche di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

1. La rubrica dell'art. 17 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Dati e informazioni per la partecipazione al mercato».

2. I commi 17.3, 17.3.*bis*, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 sono soppressi e sostituiti dai seguenti commi:

17.3. Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico ciascun operatore può richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Art. 16, comma 16.2, lettera *e)*, allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta.

17.4. La dichiarazione di cui al comma 17.3, può essere resa anche da un operatore, autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresì delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega.

17.5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l'indicazione di :

a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;

b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;

c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.6. Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere *b)* e *c)*, siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di:

d) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica;

e) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o

f) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero

g) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha più titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.6.*bis*. Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento, o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME da seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente.

17.7. Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini delle verifiche di validità di cui al successivo art. 28 tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.6.*bis*, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera *b)*, e 17.6, lettera *b)*.

08A05690

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Ferrara, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore agricoltura.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto n. 11/2006 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con il quale veniva nominato il sig. Gianni Merli tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore agricoltura;

Vista la nota prot. ZM 41-2008 del 17 luglio 2008 dell'Unione italiana del lavoro di Ferrara che ne comunica le dimissioni e ne chiede la sostituzione con il sig. Vittorio Botti;

Decreta:

Il sig. Vittorio Botti, nato a Ferrara il 15 marzo 1983, codice fiscale n. BTT VTR 38C15 D548 C, è nominato rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore agricoltura in seno al Comitato provinciale INPS di Ferrara, in sostituzione del sig. Gianni Merli, dimissionario, che decade dalla nomina.

Ferrara, 22 luglio 2008

Il direttore provinciale: TEDESCHI

08A05688

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2008.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

IL DIRETTORE GENERALE SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1971 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta»o «Vallée d'Aoste» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste»;

Visto il parere favorevole della regione stessa;

Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi ad Aosta in data 25 ottobre 2007, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 3 marzo 2008;

Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2008 dalla cooperativa agricola La Crotta di Vegneron della provincia di Aosta, intesa a stralciare talune tipologie di vini dalla predetta proposta di disciplinare;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso sulla citata istanza della cooperativa agricola La Crotta di Vegneron nella riunione del 9 luglio 2008, in base al quale è stata respinta la richiesta formulata nella stessa istanza;

Ritenuto pertanto necessario di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» in conformità ai pareri espressi dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», riconosciuto con decreto ministeriale 8 febbraio 1971 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a D.O.C.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato *A* i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALLE D'AOSTA» O «VALLÉE D'AOSTE»

Art. 1.

Denominazioni

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», eventualmente accompagnata da una delle seguenti indicazioni di vitigno: Müller Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; Moscato bianco o Muscat petit grain; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Gamaret; Vuillermin o da una delle seguenti menzioni geografiche: Donnas; Arnad-Montjovet; Chambave; Chambave Moscato o Chambave Muscat; Nus; Nus Malvoisie; Torrette; Enfer d'Arvier; Blanc de Morgex et de La Salle o da una delle seguenti indicazioni di colore: bianco o blanc; rosso o rouge; rosato o rosé; o da una delle seguenti tipologie di vinificazione: novello o nouveau; Chambave Moscato Passito o Chambave Muscat Flétri; Nus Malvoise Passito o Nus Malvoisie Flétri; Moscato bianco Passito o Muscat petit grain Flétri; Traminer aromatico Passito o Gewürztraminer Flétri; Passito o Flétri è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Müller Thurgau;

Gamay;

Pinot nero o Pinot noir;

Pinot grigio o Pinot gris;

Pinot bianco o Pinot blanc;

Chardonnay;

Mayolet;

Petite Arvine;

Merlot;

Fumin;

Syrah;

Cornalin;

Nebbiolo;

Petit rouge;

Prëmetta;

Moscato bianco o Muscat petit grain;

Traminer aromatico o Gewürztraminer;

Gamaret;

Vuillermin,

deve essere ottenuta dalle uve prodotte dai vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3, commi 1 e 2 aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica dei corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta.

2) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Donnas è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Nebbiolo per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

3) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Nebbiolo per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 4.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

4) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chambave è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5, composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chambave Muscat è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco della zona delimitata all'art. 3, comma 5.

5) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Nus è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 6, composti in ambito aziendale dai seguenti vitigni: Vien de Nus e Petit Rouge per almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot grigio, della zona delimitata all'art. 3, comma 6.

6) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Torrette è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Enfer d'Arvier è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 8.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

8) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Prié blanc della zona delimitata all'art. 3, comma 9.

9) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» seguita da una indicazione di colore, bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti di una denominazione di cui al presente articolo per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dall'art. 6, indicando tale scelta all'atto della denuncia delle uve.

10) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» seguita dalla indicazione di passito o flétri può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti di una denominazione di cui al presente articolo per designare i vini passiti provenienti dalle uve a bacca bianca o rosata aventi le caratteristiche minime previste dall'art. 6, indicando tale scelta all'atto della denuncia delle uve.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con le seguenti specificazioni di vitigno: Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Mayolet, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o Gewürztraminer, Gamaret, e Vuillermin comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chàtillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verrès, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Chàtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora di Rhêmes tutto il territorio fino a 900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 800 m s.l.m.

Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e, risalendo la vallata principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.; dal torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.

2) *a)* La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Petite Arvine, Merlot, Fumin, Syrah, Cornalin comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Châtillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verrès, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 750 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata fino al confine territoriale di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.

b) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata dalla specificazione di vitigno Nebbiolo, comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Châtillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.

c) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata dalle specificazioni di vitigno Petit Rouge e Prëmetta comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Châtillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Chambave, Verrayes, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Châtillon e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Saint Vincent e Montjovet e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.

3) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Donnas comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont Saint-Martin, Perloz e Bard, e più precisamente:

in destra orografica della Dora Baltea il cono di deiezione del torrente Valbona, nel comune di Donnas;

in sinistra orografica della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.

4) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Arnad, Verrès, Challand-Saint Victor e Montjovet.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Donnas e Hône e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Bard e Arnad e risalendo la vallata principale fino al minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la Statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.

5) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chambave e Chambave Moscato o Chambave Muscat comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica: Châtillon, Pontey, Chambave;

in sinistra orografica: Montjovet, Saint Vincent, Châtillon, Saint Denis, Chambave, Verrayes.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.;

in sinistra orografica: partendo dal minor segmento che unisce la Dora Baltea alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese fino al confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.

6) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Nus e Nus Malvoisie comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica: Fénis;

in sinistra orografica: Nus, Quart, Saint Christophe e Aosta.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Fénis e Saint Marcel tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 650 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Aosta e Sarre tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.

7) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Torrette comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve ed Introd;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre e Villeneuve.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1000 m s.l.m., escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan.

8) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Enfer d'Arvier comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier e più precisamente:

in destra orografica della Dora Baltea: comprende le località «Monbet» e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la località Sorpier confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile di Montaverin;

in sinistra orografica della Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di St. Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea.

9) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle.

In particolare la zona è così delimitata:

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.300 m s.l.m.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione purché situati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle rispettive zone di produzione.

Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve.

La regione autonoma Valle d'Aosta può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche dell'uva.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale appassimento, devono essere le seguenti:

Vini	Resa uva/ha (t)	Titolo alcolometrico vol. nat. min.
Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Müller Thurgau	11	9.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamay	12	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir	10	11.00%
" Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir (vinificazione in bianco)	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot grigio o Pinot gris	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot bianco o Pinot blanc	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chardonnay	11	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Mayolet	10	11.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petite Arvine	12	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Merlot	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Fumin	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Syrah	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Cornalin	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nebbiolo	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petit rouge	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Premetta	10	10.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Moscato bianco o Muscat petit grain	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico o Gewürztraminer	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste "Gamaret	10	10.50%
"Valle d'Aosta Vuillermin" o "Vallée d'Aoste" Vuillermin	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Moscato bianco passito o Muscat petit grain flétri	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico passito o Gewürztraminer flétri	10	10.50%
"Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Passito o Flétri	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Donnas	7,5	11.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste"Arnad-Montjovet"	8	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste "Chambave"	10	10.50%
Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato o Chambave Muscat	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus"	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie	8	11.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette	10	10,50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste"Enfer d'Arvier	9	11.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle	9	9.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" bianco o blanc	12	9.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste", rosso o rouge, rosato o rosé, novello o nouveau	12	10.00%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato Passito o Chambave Muscat Flétri	10	10.50%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie Passito o Nus Malvoisie Flétri	8	11.00%

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle uve.

Qualora le produzioni di uva per ettaro superino i limiti massimi di cui sopra, ma non oltre il 20%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Oltre detto limite decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La regione autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto del presidente della regione da emanarsi annualmente nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e sentite le organizzazioni dei produttori può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1) La vinificazione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pinot nero o Pinot noir può essere effettuata anche in bianco.

2) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Novello o Nouveau è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni a bacca di colore rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui all'art. 3 e deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.

3) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Müller Thurgau, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot Bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et de La Salle, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o Gewürztraminer accompagnata dalla menzione vendemmia tardiva o vendange tardive è riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

Ferme restando le produzioni ad ettaro previste dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini vendemmia tardiva o vendange tardive non possono superare la resa di uva in vino del 60 per cento e devono inoltre assicurare un contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle, di 220 grammi/litro per la denominazione Müller Thurgau e di 250 grammi/litro per tutte le altre denominazioni.

Per i vini Valle d'Aosta Vendemmia Tardiva o Vendange Tardive, non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

4) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie passito o Nus Malvoisie flétri, Chambave Moscato passito o Chambave Muscat flétri, Moscato bianco passito o Muscat petit grain flétri, Traminer aromatico passito o Gewürztraminer flétri, Passito o Flétri è riservata ai vini derivanti da uve selezionate e sottoposte ad appassimento dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati e/o a ventilazione forzata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.

Per la produzione di detti vini non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1º novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

5) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Donnas, Arnad-Montjovet, Chambave, Nus, Torrette e Enfer d'Arvier accompagnata dalla menzione superiore o supérieur è riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo complessivo almeno di un grado alcolico superiore a quello previsto dal precedente art. 4 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno di un grado alcolico superiore a quella prevista dal seguente art. 6, qualora abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento previsto dal presente articolo.

6) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle spumante o mousseux può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Prié Blanc e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 9 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi.

La produzione dello spumante «Vallée d'Aoste» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle spumante o mousseux è consentita a condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi «extra brut», «brut», «sec», «demi-sec» e «pas dosè» con l'indicazione del tenore zuccherino.

7) Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere le seguenti:

TIPOLOGIA	RESA UVA/HA
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Müller Thurgau	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Gamay	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Pinot nero o Pinot noir	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot grigio o Pinot gris	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot bianco o Pinot blanc	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chardonnay	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Mayolet	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Petite Arvine	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Merlot	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Fumin	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Syrah	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Cornalin	70%
Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nebbiolo	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petit rouge	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Prëmetta	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Moscato bianco o Muscat petit grain	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico o Gewürztraminer	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste "Gamaret	70%
"Valle d'Aosta Vuillermin" o "Vallée d'Aoste" Vuillermin	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Donnas	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Arnad-Montjovet	70%
"Valle d'Aoxta" o "Vallée d'Aoste" Chambave	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato o Chambave Muscat	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato passito o Chambave Muscat flétri	40%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie Passito o Flétri	40%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Moscato bianco passito o Muscat petit grain flétri	40%
Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Passito o Flétri	40%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Traminer aromatico passito o Gewürztraminer flétri	40%
" Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette	70%
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier	
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle	70%

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, o il 45% per la sola tipologia passito, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Oltre detti limiti decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.

8) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Vino	Mesi di affinamento
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamay	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir (vinificazione in rosso)	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Mayolet	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Merlot	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Fumin	5
"Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Syrah	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Cornalin	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nebbiolo	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petit rouge	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamaret	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Vuillermin	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Donnas	24
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste Donnas" superiore o supérieur	30
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Arnad-Montjovet	5
"Valle d'Aosta o "Vallée d'Aoste" Arnad-Montjovet superiore o supérier	12
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste "Chambave	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste Chambave" superiore o supérieur	8
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus superiore o supérieur	8
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette superiore o supérieur	8
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier	5
"Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier superiore o supérieur	8
Per tutti i vini aventi tipologia di vendemmia tardiva o vendange tardive il periodo di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre della vendemmia è di 6 mesi.	

Tutte le altre sottodenominazioni della D.O.C. «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» possono essere immesse sul mercato a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Donnas, deve essere di almeno 24 mesi di cui almeno 10 in botti di legno.

A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» Donnas accompagnato dalla menzione superiore o supérieur deve essere di almeno 30 mesi di cui almeno 12 in botti di legno.

9) La produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto è consentita purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare, sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

10) Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della Regione.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Müller Thurgau:

colore: giallo verdolino, con riflessi verdognoli;
odore: intenso, gradevole, aromatico;
sapore: fruttato, leggermente aromatico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Gamay:

colore: rosso rubino vivo;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pinot nero o Pinot noir (vinificazione in rosso):

colore: rosso rubino tendente al granato più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente;

sapore: vinoso lievemente tannico, con retrogusto analogo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pinot grigio o Pinot gris»:

colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;

odore: profumo caratteristico molto intenso;

sapore: gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pinot bianco Pinot blanc:

colore: giallo paglierino brillante;

odore: profumo caratteristico, elegante;

sapore: gradevole, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Mayolet:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: fine e delicato;

sapore: morbido con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Petite Arvine:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: fine, fruttato, elegante;

sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: austero, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Fumin:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

odore: caratteristico di spezie;

sapore: austero con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Syrah:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico di spezie;

sapore: armonico, con sensazioni speziate;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Cornalin:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, leggermente tannico e mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Nebbiolo:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: fine, caratteristico;

sapore: leggermente mandorlato, di buon corpo, con finale tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Petit rouge:

colore: rosso rubino;

odore: di evenuale rosa selvatica, caratteristico;

sapore: vellutato, mediamente corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Prëmetta:

colore: cerasuolo con riflessi rosati;

odore: fine, intenso, caratteristico;

sapore: leggermente tannico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Moscato bianco o Muscat petit grain:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: fine, delicato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Traminer aromatico o Gewürztraminer:

colore: giallo paglierino dorato;

odore: leggermente aromatico fine, intenso con eventuali sensazioni di rosa;

sapore: pieno, vellutato gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Gamaret:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, fine leggermente speziato;

sapore: asciutto, tannico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Vuillermin:

colore: rosso con riflessi violacei;

odore: vinoso, intenso;

sapore: pieno, asciutto di buona tannicità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Donnas:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: fine, caratteristico, speziato;

sapore: vellutato, armonico con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet:

colore: rosso rubino con riflessi granata;

odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;

sapore: armonico, con fondo amarognolo morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chambave:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, con l'affinamento tendente all'eventuale profumo di viola;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chambave Moscato o Muscat:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: fine, delicato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aost» Nus:

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: vellutato, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie:

colore: giallo dorato con riflessi ambrati;

odore: caratteristico, molto intenso;

sapore: gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Torrette:

colore: rosso rubino;

odore: profumo di rosa selvatica, con l'affinamento tendente eventualmente a mandorlarsi;

sapore: vellutato, di giusto corpo, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Enfer d'Arvier:

colore: rosso granata piuttosto intenso;

odore: delicato con bouquet caratteristico;

sapore: vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;

sapore: acidulo, talvolta leggermente frizzante, molto delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;

odore: fresco, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» rosso e rosato o rouge et rosé:

colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;

odore: vinoso, fresco, caratteristico;

sapore: gradevole, talvolta vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo per il rosato: 16 g/l

estratto secco netto minimo per il rosso: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pinot noir (vinificazione in bianco):

colore: paglierino intenso o leggermente rosato;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Novello o Nouveau:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chambave Moscato passito o Muscat flétri:

colore: giallo oro tendente all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol di cui almeno il 13% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie passito o flétri:

colore: giallo ramato intenso;

odore: gradevole, intenso;

sapore: dolce, caldo, con retrogusto di confettura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui almeno il 14% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Moscato bianco passito o Muscat petit grain flétri:

colore: giallo oro tendente all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui almeno il 13% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Traminer aromatico passito o Gewüztraminer flétri:

colore: dorato con riflessi rosati;

odore: fine intenso aromatico con eventuali sensazioni di rosa;

sapore: dolce, caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui almeno il 13% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Passito o Flétri:

colore: dorato o ramato a seconda del vitigno prevalente;

odore: fine intenso leggermente aromatico;

sapore: dolce, caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui almeno il 13% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle spumante o mousseux:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino scarico;

odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Müller Thurgau, Pinot Grigio o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o Gewürztraminer, Blanc de Morgex et de La Salle vendemmia tardiva o vendange tardive:

colore: giallo dorato;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

titolo alcolometrico volumico naturale: 12% per la denominazione Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle di cui almeno il 9% in alcool svolto;

13% per la denominazione Vallée d'Aoste Müller Thurgau di cui almeno il 10 % in alcool svolto;

15% per le altre denominazioni di cui almeno il 12% in alcool svolto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare un lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Chambave Moscato Muscat, Nus Malvoisie, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o Gewürztraminer ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione «passito» o «flétri».

In sede di designazione le menzioni geografiche, le indicazioni di vitigno, di colore e di scelta di vinificazione devono figurare in etichetta sia in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» sia nello stesso campo visivo della denominazione succitata.

Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» vendemmia tardiva o «Vallée d'Aoste» vendange tardive deve essere indicata anche la denominazione di origine da cui discendono.

Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste l'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste è ammessa la menzione «vigna» o «vigne» o «clos» o «coteau» seguito da un toponimo purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore» o «viticulteur» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o francese, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la Regione autonoma Valle d'Aosta (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4).

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» in vista della vendita devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

ALLEGATO A

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :

Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)

Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)

Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALLE D'AOSTA MULLER THURGAU	B227	X	158	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA (Vendage Tardive)	B227	X	158	1	F	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA GAMAY	B227	X	091	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PINOT NERO (Pinot Noir) (VIN. BIANCO)	B227	X	195	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PINOT NERO (Pinot Noir)(VIN. ROSSO)	B227	X	195	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PINOT BIANCO (Pinot Blanc)	B227	X	193	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA (Pinot Blanc Vendage Tardive)	B227	X	193	1	F	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PINOT GRIGIO (Pinot Gris)	B227	X	194	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA (Pinot Gris Vendage Tardive)	B227	X	194	1	F	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA CHARDONNAY	B227	X	298	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA (Vendage Tardive)	B227	X	298	1	F	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA MAYOLET	B227	X	306	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA MOSCATO BIANCO (Muscat Petit Grain)	B227	X	153	1	X	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA MOSCATO BIANCO PASSITO (Muscat Petit Grain Fletri)	B227	X	153	1	D	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA MOSCATO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA (Muscat Petit Grain Vendage Tardive)	B227	X	153	1	F	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA TRAMINER AROMATICO (Gewurtztraminer)	B227	X	238	1	X	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA TRAMINER AROMATICO PASSITO (Gewurtztraminer Fletri)	B227	X	238	1	D	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA TRAMINER AROMATICO VENDEMMIA TARDIVA (Gewurtztraminer Vendage Tardive)	B227	X	238	1	F	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA GAMARET	B227	X	351	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA VUILLERMIN	B227	X	356	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PETITE ARVINE	B227	X	310	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PETITE ARVINE VENDEMMIA TARDIVA (Vendage Tardive)	B227	X	310	1	F	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA MERLOT	B227	X	146	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA FUMIN	B227	X	089	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA SYRAH	B227	X	231	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA CORNALIN	B227	X	304	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA NEBBIOLO	B227	X	160	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PETIT ROUGE	B227	X	186	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PREMETTA	B227	X	312	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA DONNAS	B227	A	160	2	X	X	A	0	X

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
VALLE D'AOSTA DONNAS SUPERIORE o SUPÉRIEUR	B227	A	160	2	B	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET	B227	B	999	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET SUPERIORE o SUPÉRIEUR	B227	B	999	2	B	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA CHAMBAVE	B227	C	999	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA CHAMBAVE SUPERIORE o SUPÉRIEUR	B227	C	999	2	B	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA CHAMBAVE MOSCATO	B227	C	153	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA CHAMBAVE MOSCATO PASSITO o FLÉTRI	B227	C	153	1	D	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA NUS	B227	D	999	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA NUS SUPERIORE o SUPÉRIEUR	B227	D	999	2	B	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA NUS MALVOISE	B227	D	194	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA NUS MALVOISE PASSITO o FLÉTRI	B227	D	194	1	D	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA TORRETTE	B227	E	999	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA TORRETTE SUPERIORE o SUPÉRIEUR	B227	E	999	2	B	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA ENFER D'ARVIER	B227	G	186	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA ENFER D'ARVIER SUPERIORE o SUPÉRIEUR	B227	G	186	2	B	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE	B227	F	311	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE VENDEMMIA TARDIVA	B227	F	311	1	F	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE SPUMANTE BRUT	B227	F	311	1	X	X	B	0	G
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE SPUMANTE EXTRA BRUT	B227	F	311	1	X	X	B	0	F
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE SPUMANTE DEMI SEC	B227	F	311	1	X	X	B	0	L
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE SPUMANTE SEC	B227	F	311	1	X	X	B	0	M
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE SPUMANTE PAS DOSE'	B227	F	311	1	X	X	B	0	O
VALLE D'AOSTA BIANCO o BLANC	B227	X	888	1	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA ROSSO o ROUGE	B227	X	999	2	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA ROSATO o ROSE'	B227	X	999	3	X	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA NOVELLO o NOUVEAU	B227	X	999	2	C	X	A	0	X
VALLE D'AOSTA PASSITO o FLÉTRI	B227	X	888	1	D	X	A	1	X
VALLE D'AOSTA PASSITO o FLÉTRI	B227	X	999	3	D	X	A	1	X

08A05489

DECRETO 28 luglio 2008.

Rettifica al decreto 12 ottobre 2007, concernente «Istituzione di una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre concernente «Istituzione di una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 2, del 3 gennaio 2008;

Ravvisata la necessità di rettificare l'art. 1, comma 2 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale rettifica del decreto ministeriale 12 ottobre 2007 nelle premesse citato, al comma 2 dell'art. 1 le parole «Il documento munito di timbro a secco ha le dimensioni di mm 100×65» sono sostituite dalle seguenti «Il documento munito di timbro a secco ha le dimensioni di mm 100×70».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

08A05675

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 giugno 2008.

Valutazione di incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», come modificata della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che all'art. 12, commi 3 e 4, prevede che il piano per il Parco, predisposto dall'Ente parco e approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalle regioni interessate e definitivamente approvato dalle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 «Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna»;

Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 66 del 19 febbraio 2002 che approva il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e lo trasmette alle regioni per la prevista adozione;

Viste le delibere di Giunta della regione Emilia Romagna n. 280 del 14 febbraio 2005 e 708 del 26 aprile 2005 e le delibere di Giunta della regione Toscana n. 399 del 14 marzo 2005 e 587 del 30 maggio 2005, con le quali si adotta il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», che prevede al comma 1 che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione e al comma 2 che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e che gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 «Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 luglio 2007 «Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2007;

Vista la nota prot. n. 1024 del 4 marzo 2008 con cui l'Ente Parco trasmette alla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la relazione per la valutazione d'incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002 che prevede «qualora gli strumenti di protezione interni dell'area protetta siano sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato, il sito non richiede misure specifiche di conservazione, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, che all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 3, commi 2 e 4, prevede «per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale già istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta» e «le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti»;

Vista la delibera di Giunta della regione Emilia Romagna n. 1991 del 30 luglio 2007 con cui la regione affida all'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna la competenza per la valutazione degli interventi che possono avere incidenza sull'integrità dei siti natura 2000;

Visto il protocollo di intesa tra Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, regione Toscana e province di Arezzo e Firenze per il passaggio all'Ente Parco delle competenze previste dalla legge Regionale n. 56 del 6 aprile 2000 «Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49»;

Considerato che per ognuno dei siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ed in particolare i Siti di importanza comunitaria:

IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;

IT4080002 - Acquacheta;

IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;

IT5180001 - Crinale Monte Falterona, Monte Falco, Monte Gabrendo;

IT5180002 - Foreste Alto Bacino dell'Arno;

IT5180003 - Monte Faggiolo, Giogo Seccheta;

IT5180005 - Alta Vallesanta;

IT5180007 - Monte Calvano;

IT5180018 - Foresta di Camaldoli, Badia Prataglia;

IT5140005 - Muraglione, Acquacheta,

e le Zone di Protezione speciale:

IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;

IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;

IT5180004 - Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia,

la relazione per la Valutazione di incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna contiene una scheda che identifica per ognuno di essi tipologia, regione biogeografica, provincia, comuni, estensione, range altitudinale, caratterizzazione, habitat di interesse comunitario, specie di interesse comunitario, specie di interesse conservazionistico, elementi di criticità, misure di conservazione;

Considerato che agli elementi di criticità che sono stati individuati per ognuno dei siti Natura 2000 corrispondono misure di conservazione appropriate che sono contenute nel piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Valutato che l'analisi effettuata può configurarsi come fase di screening per la valutazione di incidenza e che in tale fase è stato verificato che di fatto le previsioni del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna sono coerenti con le finalità di conservazione dei siti natura 2000 presenti nel territorio;

Considerato che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» stabilisce criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e valutata la coerenza con essi delle misure di conservazione previste dal piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per le ZPS ed i SIC o le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco;

Considerato inoltre che il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna integra quanto previsto dal Piano di gestione del S.I.C. IT4080002 «Acquacheta» prodotto nell'ambito del Progetto Life Natura 99/NAT/IT/006279 di cui la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stata beneficiaria;

Considerato che il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna prevede il monitoraggio dello «stato di conservazione» degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

Ritenuto pertanto che il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, integrato dei contenuti presenti nella Relazione per la Valutazione di Incidenza, si possa configurare come strumento di gestione dei siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco;

Decreta:

La Valutazione di incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è stata espletata con positivo.

Il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, integrato dalla relazione per la Valutazione di Incidenza, si configura quale idoneo strumento di gestione dei seguenti Siti di Importanza Comunitaria:

IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;

IT4080002 - Acquacheta;

IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;

IT5180001 - Crinale Monte Falterona, Monte Falco, Monte Gabrendo;

IT5180002 - Foreste Alto Bacino dell'Arno;

IT5180003 - Monte Faggiolo, Giogo Seccheta;

IT5180005 - Alta Vallesanta;

IT5180007 - Monte Calvano;

IT5180018 - Foresta di Camaldoli, Badia Prataglia;

IT5140005 - Muraglione, Acquacheta,

e delle seguenti Zone di Protezione speciale:

IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;

IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;

IT5180004 - Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia.

Gli interventi che attuano le linee gestionali, individuate dal Piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, possono essere esonerati dal completamento dell'intera procedura di Valutazione di Incidenza in quanto direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito come previsto dall'art 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: COSENTINO

08A05681

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo CPS S.r.l, in Roma.

Con decerto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 14 marzo 2008 e la relativa documentazione presentata, l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CPS S.r.l. con sede legale in via dei Savorelli 54 - 00165 Roma.

— Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

— Allegato VI: esame finale;

— Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A05669

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo IMQ S.p.a, in Milano.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 9 maggio 2008 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: IMQ S.p.a. con sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano.

Allegato V «A»: Esame CE del tipo (Modulo B) - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza.

Allegato V «B»: Esame CE del tipo (Modulo B) - B. Esame CE del tipo di ascensore.

Allegato VI: Esame finale.

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E).

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H).

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C).

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E).

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H).

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A05685

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Accerta S.p.a., in Pagani.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 10 aprile 2008 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Accerta S.p.a. con sede legale in via C. Tramontano, 66 - 84016 Pagani (SA).

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E).

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H).

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha validità fino al 29 agosto 2010.

08A05684

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo SVI S.r.l., in Brescia.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 24 giugno 2008 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: SVI S.r.l. con sede legale in via Creta, 52 - 25124 Brescia.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: Esame finale.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A05683

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Sidelmed S.p.a., in Mercato S. Severino.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 27 settembre 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Sidelmed S.p.a. con sede legale in via II Demanio, 1 - Fraz. piazza del Calbo - 84085 Mercato S. Severino.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A05674

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo C.C.C. S.r.l., in Catania.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 18 settembre 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttive n. 95/16/CE elencati: C.C.C. S.r.l. con sede legale in via A. di Sangiuliano n. 60 - 95131 Catania.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A05673

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Tecnoprove S.r.l., in Ostuni.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 27 novembre 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Tecnoprove S.r.l. con sede legale in via dell'Industria sn - 72017 Ostuni.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A05672

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo E.S.C. S.r.l., in Caltanissetta.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 18 marzo 2008 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: E.S.C. S.r.l. con sede legale in viale della Regione, 6 - 93100 Caltanissetta.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'Autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A05671

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43665 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Globalfer S.p.a., con sede in Caserta, unità di Caserta per il periodo dal 16 ottobre 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 43666 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ferrarelle S.p.a., con sede in Roma, unità di Darfo Boario Terme (Brescia) per il periodo dal 10 ottobre 2006 al 1° dicembre 2006.

Con decreto n. 43667 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Servizi turistici Srl, con sede in Napoli, unità di:

Napoli

Parma,

per il periodo dal 20 giugno 2007 al 19 dicembre 2007.

Con decreto n. 43668 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Paravia international S.r.l., con sede in Fisciano (Salerno), unità di Fisciano (Salerno) per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1° gennaio 2009.

Con decreto n. 43669 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della - GBS group S.p.a., con sede in Padova, unità di:

Padova,

Quinto di Treviso

per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con decreto n. 43670 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Mie Srl., con sede in Chieri (Torino), unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 22 aprile 2008 al 21 aprile 2009.

Con decreto n. 43671 deI 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Toora S.p.a., con sede in San Paolo D'Argon (Bergamo), unità di:

San Paolo D'Argon (Bergamo);

Carobbio degli Angeli (Bergamo)

Costa di Mezzate (Bergamo)

per il periodo dal 22 febbraio 2008 al 21 febbraio 2009.

Con decreto n. 43672 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della F.D.G. S.p.a., con sede in Gozzano (Novara), unità di: Gozzano (Novara) per il periodo dal 21 aprile 2008 al 20 aprile 2009.

Con decreto n. 43673 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della DIS.TE.KO - Gruppo Tecno A. S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di:

Beinasco (Torino),

Scalenghe (Torino) per il periodo dal 15 marzo 2008 al 2 luglio 2008.

Con decreto n. 43674 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della ISI Aluminium Srl., con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), unità di Controguerra (Teramo) per il periodo dal 29 aprile 2008 al 28 aprile 2009.

Con decreto n. 43675 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Saint Gobain vetri S.p.a., con sede in Lonigo (Vicenza), unità di Pescia (Potenza) per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 gennaio 2009.

Con decreto n. 43676 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Foodinvest verde Srl., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), unità di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per il periodo dal 2 maggio 2008 al 30 aprile 2009.

Con decreto n. 43677 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Print center di Zaccone Francesco & C. S.n.c., con sede in Messina, unità di: Messina per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1° maggio 2008.

Con decreto n. 43678 del 10 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cofarmit farmacisti insieme S.p.a., con sede in Castelnuovo di Porto (Roma), unità di Nola (Napoli) per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 31° dicembre 2008.

08A05682

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2/9GIU2007/Iª A.N.:3A) del 9 giugno 2007, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale n. 24 /IX/0010389/VET-L-30 *bis* del 10 luglio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/9GIU2007/Iª A.N.:3a) adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 9 giugno 2007, concernente l'introduzione dell'art. 5 *bis* nel regolamento di attuazione dello statuto.

08A05666

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Marciana

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 6 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ad assetto del territorio - nel registro n. 7, foglio n. 55 in data 24 giugno 2008, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 61, ubicata nel comune di Marciana (Livorno), in località Procchio, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 45, identificata con il mappale n. 1121 ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte del decreto stesso.

08A05687

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Belmonte Calabro

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 9 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ad assetto del territorio - nel registro n. 7, foglio n. 161 in data 27 giugno 2008, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area e le opere pertinenziali ivi insistenti - acquisite allo Stato - per complessivi mq. 285, ubicate nel comune di Belmonte Calabro (Cosenza), riportate nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 34, identificate rispettivamente, l'area, con la particella n. 933 (coincide negli stralci del S.I.D. con le particelle n. 857, n. 858 e n. 87/porzione dello stesso foglio di mappa n. 34) e le opere, con la particella n. 933 subalterni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (bene comune non censibile), ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

08A05689

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Baifenac»

Con la determinazione aRSM - 23/2008-22 dell'8 luglio 2008; è stata revocata la sospensione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: BAIFENAC;

confezione: 036058016;

descrizione: «50 mg granulato» 20 bustine.

Ditta titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. - Viale Certosa n. 130 - Milano 20156.

08A05676

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alven».

Con la determinazione n. aRM - 100/2008-563 del 3 luglio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: «ALVEN».
Confezione: 028500039.
Descrizione: « 5 % crema» 1 tubo da 40 g.

Farmaco: «ALVEN».
Confezione: 028500027.
Descrizione: «450 mg granulato» 20 bustine.

Farmaco: «ALVEN».
Confezione: 028500015.
Descrizione: «450 mg compresse» 20 compresse.

08A05695

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-183) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00